

REGOLAMENTO DI TIROCINIO PRATICO
VALUTATIVO (TPV) -

Laurea magistrale abilitante in Psicologia Scolastica

Art. 1 – Definizioni

Tirocinio pratico valutativo (TPV): Come da DI 654/22, l'attività di tirocinio è parte integrante dell'offerta formativa della laurea magistrale in Psicologia scolastica, così come indicato dal regolamento didattico del corso di studio, e comporta l'acquisizione di 20 CFU necessari per il conseguimento del titolo di laurea abilitante all'albo A della professione di psicologo. Un minimo di 14 CFU deve obbligatoriamente essere svolto presso enti esterni convenzionati con l'Università di Foggia o mediante la partecipazione supervisionata nell'attività delle strutture interne all'Ateneo che erogano servizi di psicologia (e.g., counseling psicologico, centro antiviolenza, valutazione psicodiagnostiche e psicoterapie in conto terzi, etc.). Mentre un massimo di 6 dei 20 CFU potranno essere acquisiti mediante la frequenza e il conseguimento dell'idoneità ad attività pratico guidate (laboratori TPV da 2 CFU) erogate dal Dipartimento di Studi Umanistici all'interno del piano di studi del CdLM in Psicologia Scolastica e normato dal regolamento didattico del CdLM stesso.

Si specifica che il presente regolamento di tirocinio norma le attività di tirocinio (min. 14 CFU) così come definiti dall'Art 3 del presente regolamento.

Si avvale di:

Soggetto promotore: Università di Foggia, ovvero il soggetto che promuove l'esperienza di TPV controllandone i contenuti e lo svolgimento, assumendo così la responsabilità della qualità e della regolarità dell'iniziativa.

Soggetto ospitante: organizzazioni ed enti pubblici o privati, presso i quali si svolge il TPV.

Tutor del soggetto ospitante: psicologo iscritto all'ordine degli psicologi sezione A da più di 3 anni, che assume la funzione di responsabile dell'inserimento del tirocinante all'interno del soggetto ospitante e ne supervisiona le attività formative.

Commissione Paritetica tirocini: La Commissione Tirocini Integrata Università-Ordine (istituita con Decreto del Direttore di Dipartimento, in ottemperanza all'Art. 3 c. 3 del DI 654/2022) è costituita da due docenti dell'università di Foggia e due membri designati dell'Ordine degli Psicologi della regione Puglia. La commissione ha il compito di valutare l'adeguatezza degli enti da convenzionare, il rispetto dei requisiti necessari e i requisiti di ammissibilità dei tutor; approvare i Progetti Formativi di TPV e le eventuali modifiche intervenute durante lo svolgimento delle attività di TPV; esaminare le valutazioni delle esperienze di TPV e le criticità evidenziate da studenti tirocinanti, Università, sedi convenzionate e/o dall'Ordine degli Psicologi della Puglia relativamente allo svolgimento del TPV.

Art. 2: Finalità

Il TPV si costituisce come un momento privilegiato per coniugare quanto appreso a livello teorico nel corso di studi e sperimentarlo sul campo. L'obiettivo dell'attività di TPV è quello di completare il percorso formativo attraverso lo svolgimento di attività pratiche sotto la supervisione e con il sostegno di professionisti esperti che svolgono la funzione di tutor (tutor del soggetto ospitante). Allo scopo di perfezionare la propria preparazione pratico/teorica il tirocinante affianca il tutor del soggetto ospitante in attività qualificate e finalizzate esclusivamente alla sua formazione. Tali attività consentiranno al

tirocinante di coniugare la preparazione teorica acquisita con competenze tipiche dei diversi ambiti di applicazione della Psicologia. I tirocini curriculari sono attività volte anche ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

In particolare, gli obiettivi del TPV sono:

- la comprensione dei legami tra teoria e pratica professionale e l'integrazione tra le conoscenze acquisite (sapere) e quelle operativamente professionalizzanti (saper fare, saper essere e sapersi relazionare);
- lo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale;
- la selezione, la ridefinizione e la riorganizzazione delle conoscenze e delle metodologie tipiche della professione, in connessione diretta con le richieste e le problematiche da affrontare mediante azioni professionali;
- l'acquisizione di competenze deontologiche e criteri di avvio della pratica professionale.

Le attività oggetto del TPV prevedono l'osservazione diretta e lo svolgimento di attività pratiche contestualizzate e supervisionate, finalizzate ad un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze legate ai contesti applicativi degli ambiti della psicologia e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale. Tali competenze si riferiscono agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56.

Il TPV prevede l'acquisizione delle competenze professionali di base, relative ai metodi empirici che caratterizzano tutti gli ambiti della psicologia e alle tecniche di valutazione dei processi del funzionamento della mente e del comportamento, inclusi i loro correlati psicobiologici, in relazione alle diverse fasce di età e ai diversi contesti sociali e di vita; alla valutazione psicologica e alle principali forme di intervento sul piano delle relazioni interpersonali, intragruppali ed intergruppali, nei diversi contesti sociali, a livello di diade, famiglia, piccoli gruppi e organizzazioni; all'analisi delle principali forme di alterazione dei processi psichici e del comportamento umano, in relazione alle diverse fasce di età e ai diversi contesti sociali e di vita; all'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione e ricerca.

In particolare, secondo l'art. 2, c. 10 del D. Interm. n. 654/2022 il TPV deve rendere possibile il conseguimento delle competenze finalizzate:

- a) alla valutazione del caso;
- b) alla scelta e all'uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto;
- c) alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
- d) alla valutazione di processo e di esito dell'intervento;
- e) alla redazione di un report;
- f) alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
- g) allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
- h) allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;
- i) alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili

conflitti.

Il progetto formativo alla base dell'esperienza di TPV deve favorire da parte del tirocinante l'integrazione delle conoscenze, l'esercizio delle abilità acquisite, la sperimentazione dei futuri ruoli lavorativi, la riflessione e discussione delle attività proprie e altrui e la formazione di competenze deontologiche e professionali necessarie per prepararsi all'esercizio autonomo della professione di psicologo.

Art. 3: Tipologia di Soggetti ospitanti

Il TPV è svolto presso organismi, enti o aziende, nel quadro di apposite convenzioni e secondo progetti formativi individuali concordati tra Università e Soggetto ospitante. I Soggetti ospitanti possono essere strutture esterne sull'intero territorio nazionale o all'estero che rispettino i requisiti previsti dalla normativa e convenzionate con l'Ateneo di Foggia. Il TPV può essere svolto presso strutture sanitarie pubbliche o private e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale. Se tali strutture non possono assicurare l'adeguata ed effettiva disponibilità al loro interno di servizi di psicologia e dei relativi tutor, il predetto TPV può essere svolto interamente presso qualificati enti esterni convenzionati con le università. Qualora gli enti siano studi privati, è importante che questi garantiscano attività a carattere pratico-esprienziale congrue al tirocinio di laurea magistrale in psicologia (vedi art. 2, comma 10 del D.I. 654/22) e non inerenti la psicoterapia o attività prettamente teorica.

Il TPV, per un minimo di 14 CFU, non potrà mai essere svolto presso Dipartimenti universitari, ma solo in ambiti che consentano esperienze professionali ai sensi dell'art. 1 della legge 56 istitutiva dell'Ordine professionale degli psicologi o mediante la partecipazione supervisionata nell'attività delle strutture interne all'Ateneo che erogano servizi di psicologia (e.g., counseling psicologico, centro antiviolenza, valutazione psicodiagnostiche e psicoterapie in conto terzi, etc.).

Gli Enti/Aziende pubblici e privati, che si candidano ad ospitare i tirocinanti, devono possedere i seguenti requisiti:

- la presenza delle funzioni e prestazioni di natura psicologica all'interno delle attività svolte dall'intero Ente/Azienda o da un suo specifico settore;
- la possibilità per il tirocinante di partecipare direttamente alle attività ritenute basilari per l'esercizio della professione futura;
- i professionisti individuati come Tutor devono intrattenere con l'Ente/Azienda un rapporto professionale consistente e sistematico;
- gli Enti/Aziende non possono utilizzare i tirocinanti in sostituzione di personale dipendente o di collaboratori e non possono considerare l'attività di TPV come risorsa professionale aggiuntiva;
- l'accettazione e lo svolgimento delle attività di TPV non devono in alcun modo essere subordinate a richieste di partecipazione ad attività formative propedeutiche o in itinere che richiedano un onere economico per il tirocinante.

Non è ammesso svolgere il TPV esterno presso Enti di appartenenza di conviventi, parenti o affini del/la tirocinante né presso Enti ospitanti con cui gli stessi hanno legami professionali e presso il posto di lavoro o il soggetto ospitante con cui il/la tirocinante ha rapporti di lavoro, anche autonomo.

Le richieste di convenzione per attivare nuove sedi di TPV devono essere presentate utilizzando l'apposita modulistica e verranno valutate dalla Commissione Paritetica Tirocini. Nella sessione tirocini del sito del Dipartimento DISTUM sono riportate le finestre temporali in cui effettuare richieste di convenzione con nuovi Enti. Il possesso dei requisiti sarà verificato periodicamente e, nel caso di esito positivo, la Convenzione con l'Ente/Azienda potrà essere riconfermata. Sarà impegno dell'Ente/Azienda sede di TPV informare la Commissione Tirocini circa eventuali variazioni sopraggiunte rispetto a quanto comunicato al momento della stipula della Convenzione.

I rapporti che gli enti privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati non costituiscono rapporti di lavoro, ragion per cui, in questa tipologia di tirocini, il soggetto ospitante non ha l'obbligo di corrispondere un'indennità mensile o alcun tipo di facilitazione (mensa aziendale, alloggio, trasporti, ecc. al tirocinante (D.L. 25 marzo 1998, n° 142).

Il TPV può svolgersi anche all'estero. Il tutor del TPV all'estero deve rispettare i criteri previsti articolo 6 del presente regolamento. Anche per il TPV all'estero è necessario compilare l'apposita modulistica prima dell'inizio del TPV (anche nel caso di TPV svolto nel periodo Erasmus+), pena il non riconoscimento del TPV svolto. IL TPV può essere svolto anche in paesi extraeuropei, fermo restando che non si tratti di paesi a rischio, secondo i criteri vigenti in Italia e dei criteri EuroPsy e le indicazioni del Ministero degli Affari Esteri: www.viaggiasesicuri.mae.aci.it.

Art. 4: Progetto formativo

Il TPV viene svolto sulla base di un progetto formativo concordato e sottoscritto dal soggetto ospitante, dal tirocinante e approvato dalla Commissione Paritetica Tirocini. Nel progetto formativo dovranno essere dettagliati gli obiettivi e le attività che verranno svolte sotto la supervisione del tutor del soggetto ospitante e stabilite le modalità di svolgimento del TPV, tra cui la durata, le date di inizio e fine.

Il progetto formativo deve essere predisposto per ciascun tirocinante e contenere:

- a) obiettivi e modalità di svolgimento del TPV;
- b) i nominativi del tutor e del responsabile aziendale;
- c) gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all'articolo 12 del presente regolamento;
- d) la durata ed il periodo di svolgimento del TPV;
- e) il settore aziendale di inserimento.

Qualora dovessero intervenire modifiche nell'articolazione del Progetto Formativo di TPV, dovrà essere tempestivamente presentata una nuova richiesta di autorizzazione.

Art. 5 – Inizio e Durata del TPV

Il TPV può avere inizio dopo aver maturato almeno 54 CFU (art.12 del vigente regolamento didattico del CdLM in Psicologia Scolastica). La durata minima del TPV ivi regolamentato è di 350 ore, corrispondenti a 14 CFU, da svolgersi in un periodo di tempo non superiore a nove mesi, salvo quanto previsto dalla normativa per gli studenti disabili o con grave malattia (18 mesi). Per gli studenti con esigenze speciali certificabili (patologie, gravidanze, allattamento ecc.) sono previste specifiche azioni per la personalizzazione dei percorsi di TPV, d'intesa con la Commissione Paritetica Tirocini. La partecipazione al TPV delle studentesse in maternità è regolata dall'art. 7 del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. 142/1998.

Qualora gli studenti vogliano svolgere anche i rimanenti 6 CFU (o parti di essi) dei 20 CFU totali di TPV previsti dal piano di studi della LM-51 presso l'ente esterno, è possibile estendere la durata del tirocinio (solo nel medesimo ente) fino ad un massimo di 500 ore (25 ore per ciascun CFU). In questo caso, il periodo di svolgimento del tirocinio può estendersi di 20 giorni per ogni CFU aggiuntivo ai 14.

In ottemperanza all'art. 2 c. 7 del DI 654/22, per coloro che hanno conseguito la laurea in Scienze e tecniche psicologiche - classe L-24 in base all'ordinamento previgente e che non hanno svolto interamente o parzialmente le attività formative professionalizzanti corrispondenti ai 10 CFU di cui al c. 5 (art. 12 del DI 654/22), è data possibilità di acquisire i CFU mancanti *anche* estendendo il periodo di TPV svolto durante la laurea magistrale, presso il medesimo ente esterno, per un massimo di 750 ore. In questo caso, il periodo di svolgimento del tirocinio può estendersi di 20 giorni per ogni CFU aggiuntivo ai 14.

L'università di Foggia assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 6: Funzioni e caratteristiche del Tutor del soggetto ospitante

- Il Tutor di TPV è uno psicologo iscritto all'Albo A da almeno tre anni che abbia un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendente, collaboratore o consulente presso l'Ente convenzionato e svolge attività con la qualifica specifica di psicologo che prevedano, di norma, un impegno orario di minimo 15 ore a settimana. In caso di enti scolastici, tale impegno orario minimo può ridursi a meno di 15 ore settimanali, attivando un tirocinio in co-tutela con un docente universitario (psicologo/a iscritto all'Albo A da almeno tre anni), titolare di insegnamento presso il CdS in Psicologia Scolastica e che abbia all'attivo un progetto di ricerca, ufficializzato da una convenzione, presso il medesimo ente. La co-tutela sarà possibile purché le ore di supervisione del tutor interno al CdS non superino le 130 ore totali, e che le restanti ore siano svolte sotto la supervisione del tutor psicologo dell'ente scolastico presso cui si svolge il tirocinio. Entrambi i tutor hanno i medesimi obblighi stabiliti nei successivi articoli del presente regolamento.
1. Allo psicologo che si impegna a svolgere la funzione di Tutor è richiesto di:
 - a. non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso che impediscano lo svolgimento dell'attività di tutor. Nel caso in cui il soggetto si trovi in una delle condizioni sopra elencate, sarà suo onere dichiararlo alla Commissione paritetica tirocini di cui all'art. 6 che sarà chiamata ad esprimersi nel merito;
 - b. non essere attualmente sospeso/a dall'esercizio professionale e non deve aver riportato alcun tipo di sanzione disciplinare da parte dell'Ordine negli ultimi 5 anni;
 - c. non svolgere/avallare, in qualunque modo e a qualsiasi titolo, attività volte a favorire/incentivare l'abuso della professione e/o l'usurpazione del titolo, né iniziative che operino in tal senso;
 2. non concorrere a formare soggetti non psicologi (es: counselor) all'esercizio di attività che impieghino strumenti e tecniche finalizzati all'intervento sui processi mentali, con l'utilizzo di metodi propri delle scienze psicologiche, tali da configurare la potenzialità di esercizio abusivo della

professione di psicologo. Per le competenze professionali e le attività del Tutor si rimanda a quanto specificato agli art. 5, 20 del Codice Deontologico e nelle Raccomandazioni deontologiche per i tutor e i tirocinanti.

3. Al Tutor, per l'intera durata del TPV, spettano le seguenti funzioni:

- a. introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale (rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico-strumentale, ecc.);
- b. supervisione e verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni ad integrazione dell'esperienza;
- c. valutazione consuntiva del TPV che tenga conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza. Con la compilazione del libretto il tutor rilascia una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante.

4. Qualora il tutor debba interrompere l'incarico per qualsiasi causa, anche di carattere temporaneo, l'Ente/Azienda dovrà sostituirlo con un Collega che abbia i requisiti previsti dalla presente Convenzione e tempestivamente comunicarlo alla Commissione paritetica.

5. Ciascun Tutor potrà seguire contemporaneamente, un numero massimo di 5 tirocinanti, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera. Il Tutor dovrà presentare all'Ente convenzionato un'autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui dichiara che il numero dei tirocinanti non è maggiore di 5 in totale, salvo le eccezioni previste ai commi successivi.

6. Il limite massimo di tirocinanti per tutor può essere derogato nel caso in cui i tempi di inizio e termine dei tirocinanti siano sfalsati e la sovrapposizione sia limitata nel tempo (fino a un massimo di 30 giorni).

7. La nuova normativa riportata nel Manuale sulla formazione continua del Professionista Sanitario, riconosce n. 1 credito formativo ogni 15 ore di attività di tutoraggio.

Art. 7: Obblighi del tirocinante

1. Il Tirocinante è tenuto in primo luogo a conoscere il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani e, per quanto riguarda i tempi e le modalità di svolgimento dell'attività, deve attenersi al presente Regolamento sui tirocini;
2. il Tirocinante dovrà mantenere un atteggiamento e un comportamento congrui alla professione per la quale sta svolgendo il TPV; in particolare, si richiama quanto previsto dalle "Raccomandazioni deontologiche per tutor e tirocinanti".
3. Il Tirocinante è tenuto a concordare con il Tutor il progetto formativo di TPV, a rispettare le norme previste dalla convenzione e a predisporre la documentazione delle attività svolte.
4. Il tirocinante si impegna a:
 - a. svolgere le attività indicate nel progetto formativo;
 - b. fare riferimento al Tutor e seguirne le indicazioni per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o

- altre evenienze;
- c. rispettare gli obblighi di riservatezza e non rivelare, durante e dopo lo svolgimento del TPV, notizie o informazioni relative agli utenti, gli operatori e la struttura ospitante. Lo studente è tenuto a conoscere e rispettare il regolamento sulla privacy dell'ente dove svolge il TPV e previsto dal codice deontologico degli psicologi.
 - d. rispettare i regolamenti delle sedi di TPV e le norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
5. Con riferimento al codice etico, l'eventuale contatto diretto con pazienti-utenti-clienti deve essere sempre supervisionato direttamente dal tutor del soggetto ospitante e farà riferimento alle norme etiche che regolano la professione dello psicologo (<https://www.psy.it/la-professione-psicologica/codice-deontologico-degli-psicologi-italiani/>). Lo stesso vale anche per eventuali attività di ricerca svolte nell'ambito del TPV.
6. Al termine del periodo di TPV, il tirocinante dovrà redigere una relazione finale sulle attività svolte e le competenze acquisite che deve essere controfirmata dal Tutor.
- Qualora il Tirocinante ritenga che l'esperienza in corso non rispetti le condizioni indicate nella Convenzione e, in particolare, che non sia sufficientemente tutelato il suo diritto all'apprendimento, egli ha la possibilità di segnalarlo alla commissione tirocini. Quest'ultima, a seguito di opportune verifiche, valuterà il trasferimento del tirocinante, garantendo la salvaguardia del periodo di TPV già svolto.

Art. 8: Scelta e procedura di attivazione del TPV

La richiesta di TPV è possibile solo dopo aver conseguito 54 CFU. La richiesta è effettuata online esclusivamente nelle finestre temporali che saranno comunicate tramite avviso sulla pagina istituzionale del Dipartimento, nella sezione TPV.

La ricerca della sede del TPV da parte degli studenti può avvenire:

1. autonomamente, cercando un Ente su tutto il territorio nazionale o estero di cui si acquisisce la disponibilità ad accogliere studenti per il TPV e che soddisfi i requisiti previsti dall'art. 3 e 6 del medesimo regolamento; se non ancora convenzionata con l'Università di Foggia, è necessario stipulare la convenzione attraverso apposita procedura riportata all'art. 3 del medesimo regolamento;
2. mediante un'apposita procedura predisposta nella sezione tirocini Curricolari di Dipartimento a cura del Servizio/Ufficio Tirocini Curricolari, dove è possibile consultare le offerte pubblicate dal Servizio o ufficio, disponibili ad ospitare dei tirocinanti; se non ancora convenzionata con l'Università di Foggia, è necessario stipulare la convenzione attraverso apposita procedura riportata all'art. 3 del medesimo regolamento;
3. tra le sedi di tirocinio già convenzionate con l'Università di Foggia ed idonee allo svolgimento di TPV in psicologia (i.e., che soddisfano i requisiti riportati all'articolo 3).

Per l'attivazione del TPV, lo studente deve attenersi ai seguenti passaggi:

1. Verificare la disponibilità dell'ente ad accogliere il Tirocinante (all. 1);
2. Autocertificare i CFU conseguiti nel corso di studi (all. 2)
3. Compilare il progetto formativo in tutte le sue parti (all. 2)
4. A cura del Tutor Supervisore Compilare *gli allegati 3 e 4*.

Se durante lo svolgimento del TPV si decide di cambiare orario, o sede operativa rispetto a quanto

dichiarato nel progetto formativo, è necessario che tutor aziendale e tirocinante comunichino repentinamente tali modifiche all'ufficio stage e tirocini. Modifiche nel progetto formativo, invece, devono essere autorizzate dalla commissione Paritetica tirocini nelle riunioni calendarizzate per l'approvazione dei progetti formativi.

Art. 9: Modalità e procedura di conclusione del TPV

Al completamento delle ore di TPV, lo studente deve elaborare, sulla base della modulistica disponibile nella sessione tirocini del sito del Dipartimento di Studi Umanistici, una Relazione Finale di TPV, supervisionata, approvata, sottoscritta e vidimata dal Tutor che segue lo studente. Questa relazione sarà oggetto di valutazione per la verbalizzazione delle ore di TPV.

Gli appelli per la verbalizzazione delle attività di TPV saranno prenotabili su piattaforma Esse3. Sarà previsto un appello per ogni sessione d'esame, secondo il calendario reperibile sul sito istituzionale del Dipartimento di Studi umanistici.

Per potersi prenotare, occorre aver espletato tutte le ore di TPV, aver consegnato (nell'apposita finestra temporale riportata nella sessione tirocini del Dipartimento di Studi Umanistici) i moduli riportati sulla pagina <https://www.studiumanistici.unifg.it/it/studenti/tirocini> relativi a:

- i questionari di monitoraggio a cura del tirocinante e del tutor (ed inviato gli screenshot attestanti l'avvenuto invio)
- il modulo per le firme di attestazione delle ore effettuate (libretto) controfirmato dal tutor dell'ente ospitante
- la relazione dell'attività svolta controfirmata dal tutor dell'ente ospitante.

È responsabilità dello studente:

- prenotarsi, per tempo, sul sistema Esse3 per l'appello di TPV;
- cancellare la prenotazione almeno 3 giorni prima della data dell'appello, nel caso in cui non si riesca a concludere il percorso di TPV per l'idoneità.
- La registrazione avviene on-line e non richiede la presenza fisica del tirocinante.

La Commissione Paritetica tirocini, una volta accertata la regolarità di tutta la documentazione, verbalizza l'esperienza del TPV.

Art. 10: Valutazione

Ai fini della valutazione delle attività di TPV, ciascun tutor esprime nel libretto di tirocinio, insieme alla attestazione della frequenza, un giudizio sulle competenze acquisite dallo studente relative al «saper fare e al saper essere psicologo». Tali competenze consistono nell'applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale nonché nel dimostrare la capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale. Il TPV è superato mediante il conseguimento di un giudizio d'idoneità da parte del tutor. Nel caso in cui non venga conseguito il giudizio di idoneità il tirocinante è tenuto ad effettuare nuovamente il monte ore di TPV per il quale non è stato ritenuto idoneo. Una volta verificata la regolarità della documentazione prodotta e il giudizio di idoneità fornito dal tutor di tirocinio, la Commissione paritetica provvederà a verbalizzare i CFU del TPV.

Art. 11: Riconoscimento del Tirocinio svolto presso altre sedi

Le attività di TPV erogate da un'altra Università possono essere riconosciute. All'atto del trasferimento, oltre alla documentazione inerente agli esami sostenuti, dovrà essere trasmesso il libretto di TPV (o altra documentazione equivalente) attestante le ore di TPV espletate, copia del progetto formativo e della relazione controfirmata dal tutor.

Art. 12: Richieste di riconoscimento di attività di volontariato o servizio civile come TPV

È possibile richiedere il riconoscimento di un'attività di volontariato o servizio civile come TPV. La richiesta verrà valutata dalla Commissione Paritetica tirocini, presentando apposito modulo (reperibile al link <https://www.studiumanistici.unifg.it/it/studenti/tirocini>) e relazione sull'attività svolta. La Commissione verificherà la rispondenza dell'esperienza svolta ai criteri formativi del CdS e ai vincoli posti all'articolo 3 e 6 del presente regolamento. La richiesta di riconoscimento può essere presentata una sola volta nella carriera accademica (o alla triennale, o alla magistrale).

Art. 13: Interruzione del TPV.

In caso di interruzione prolungata (più di due mesi) del TPV senza completamento del monte ore previsto, lo studente è invitato a comunicare ai Tutor e all'Università i motivi dell'interruzione e le possibili modalità di prosecuzione in tempi successivi.

Alla ripresa del TPV– se interrotto da non oltre 12 mesi – le ore già effettuate possono essere convalidate, sulla base di valutazioni strettamente legate alle caratteristiche del percorso svolto.

Quando l'interruzione supera 12 mesi, le ore già effettuate possono essere convalidate in una misura non superiore al 50% delle stesse, sulla base di valutazioni strettamente legate alle caratteristiche del percorso svolto.

Art. 14 – Monitoraggio Enti convenzionati

L'attività di TPV viene valutata e monitorata dalla Commissione Paritetica tirocini attraverso un questionario on-line che il tirocinante è tenuto a compilare e presentare immediatamente dopo la conclusione del TPV (reperibile al link <https://www.studiumanistici.unifg.it/it/studenti/tirocini>).